



Composta da:

Raffaele Gaetano Antonio Frasca	Presidente
Emilio Iannello	Consigliere
Laura Giraldi	Consigliere Rel.
Marco Rossetti	Consigliere
Raffaele Rossi	Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE
Ud.17/03/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 179/2023 R.G. proposto da:

██████ rappresentati e difesi dall'avvocato ██████ unitamente
all'avvocato ██████,

-ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale-
contro

Città Metropolitana di Bari in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED],
- controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1497/2022 depositata il 11/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2026 dal Consigliere Laura Giraldi.

FATTI DI CAUSA



Con sentenza in data 11.10.2022 la Corte d'Appello di Bari rigettava l'appello interposto da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] in qualità di congiunti del defunto [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari, con la quale era stata rigettata la domanda da loro proposta nei confronti della Provincia di Bari, e poi riassunta nei confronti della Città Metropolitana di Bari, per il risarcimento dei danni subiti per effetto del decesso di [REDACTED] [REDACTED] in un sinistro stradale occorso in data 7.4.2006.

I congiunti avevano convenuto in giudizio la Provincia di Bari cui addebitavano il sinistro per omessa vigilanza e custodia della strada in considerazione del cattivo stato di manutenzione dell'asfalto e per la presenza di un grosso macigno, già situato a latere della carreggiata, contro il quale aveva sbattuto il veicolo condotto dal [REDACTED]

Il giudice di prime cure, a seguito di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, aveva ritenuto che la velocità eccessiva del conducente del veicolo fosse stata la causa esclusiva del verificarsi del sinistro.

Pertanto, i congiunti in sede di appello avevano censurato, per quanto di interesse in questa sede, la valutazione degli elementi istruttori acquisiti in atti e la conseguente ricostruzione della dinamica dell'evento.

La Città Metropolitana di Bari, nei cui confronti il giudizio era stato riassunto a seguito dell'estinzione della Provincia, aveva escluso ogni addebito sia in merito ai propri obblighi di manutenzione della strada sia in ordine alla rilevanza del macigno presente a margine della carreggiata nella determinazione causale del danno.

Il giudice dell'impugnazione, confermata la ricostruzione della dinamica del sinistro come operata dal giudice di primo grado, rigettava l'appello e regolava diversamente le spese del procedimento accogliendo l'appello incidentale svolto sul punto dall'ente.



Avverso tale pronuncia [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi.

Città Metropolitana di Bari ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale condizionato.

Fissata l'odierna adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per «violazione del disposto di cui ex art.360, comma 1, n.4, c.p.c., error in procedendo per nullità della sentenza in relazione all'art. 112 c.p.c. e art. 2909 c.c. per erroneità della affermazione dell'avvenuta formazione di un giudicato interno in relazione ai due elementi della "grave e palese violazione del limite di velocità" e sul "discreto stato di manutenzione conservazione della strada"».

Assumono che la corte territoriale ha ritenuto l'esistenza di un giudicato interno in relazione ai due elementi della "grave e palese violazione del limite di velocità" e del "discreto stato di manutenzione conservazione della strada", così facendo erronea applicazione della regola processuale di cui agli artt.112 c.p.c. e 2909 c.c., e determinando una evidente lesione del diritto di difesa, poiché l'assunto giudicato avrebbe inciso sulla ricostruzione del sinistro attraverso l'erronea valutazione della preponderanza assorbente della velocità rispetto ad altri elementi comunque esistenti ed efficienti.

Il motivo è infondato quanto alla prima censura ed inammissibile quanto alla seconda.



Con riferimento alla prima censura, quella relativa alla velocità, i ricorrenti riproducono a fondamento della doglianza il primo motivo di appello nel quale, tuttavia, la contestazione svolta riguarda l'intera ricostruzione della dinamica del sinistro in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e nel quale espressamente si indica che 'la velocità resta un elemento dibattuto ed irrisolto sul piano dell'eziologia del sinistro'.

Ed allora, in base al senso fatto manifesto dalle parole, il dato rilevato dal consulente tecnico e fatto proprio dai giudici di merito in ordine alla percorrenza della strada da parte della vittima ad una velocità molto elevata e stimata intorno ai 120 kmh. risulta in concreto non contestato, mentre l'oggetto della richiesta di nuova verifica nel giudizio di secondo grado riguarda l'incidenza della condotta di guida, seppur non contenuta nel limite prescritto ed assunta come tenuta a quella velocità, sulla determinazione causale del sinistro.

Quanto alla seconda doglianza di inesistenza di un giudicato interno che sarebbe stato affermato dalla corte territoriale con riguardo alle condizioni di manutenzione della strada, riferite al manto della carreggiata che si era assunto eccessivamente usurato con l'atto di citazione, si deve rilevare che detta corte – a differenza di quanto ha fatto per la velocità – non ha parlato di giudicato, ma ha osservato che "neppure il discreto stato di manutenzione e conservazione della strada (pag. 4 della sentenza) risulta specificamente contestato dagli appellanti principali".

Tanto rende la censura inammissibile perché critica una motivazione inesistente. Lo si rileva non senza doversi osservare che la critica dell'effettiva motivazione appena riprodotta avrebbe dovuto svolgersi con un'impugnazione ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., atteso che, per quanto i ricorrenti riproducono del loro appello, a pag. 18, l'assunto della non contestazione era in contrasto con il tenore dell'appello, che evocava



una relazione del Presidente del Consorzio infortunistico Regione Puglia Basilicata.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, ex art.360, comma 1, n.3), c.p.c. in relazione al disposto di cui ex artt.2696 e 2700 c.c., 116 c.p.c., per violazione del principio della c.d. "tassatività delle prove civili" o della "prova legale"».

Lamentano in particolare che il consulente tecnico, senza specificare quali fossero le "inesattezze" nelle quali -a suo avviso- erano incorsi i Carabinieri verbalizzanti, ha per sua espressa ammissione provveduto direttamente ad operare nuove misurazioni, elaborando un grafico ed il rilievo delle diverse misurazioni operate, nonostante i dati utili alla ricostruzione del sinistro fossero già stati integralmente acquisiti dagli agenti operanti con l'efficacia di prova legale.

Rilevano, pertanto, che il giudice del gravame è incorso nella violazione dell'art.2700 c.c. poiché il verbale di accertamento di un incidente stradale redatto dagli organi di polizia fa piena prova fino a querela di falso non solo della provenienza dell'atto e delle dichiarazioni rese dalle parti, ma anche degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. A fronte, dunque, delle misurazioni effettuate dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del sinistro, le diverse misurazioni operate dal c.t.u. non potevano fondare la ricostruzione del sinistro come poi fatta propria dal giudice di merito.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, parte ricorrente, anche in violazione del disposto di cui all'art.366 n.6 c.p.c., omette di riprodurre il contenuto del verbale che sarebbe stato necessario conoscere per percepire se effettivamente *in*



parte qua ad esso sarebbe stata da riconoscere efficacia ai sensi dell'art. 2700 c.c.

In secondo luogo, nel ricorso non si indica ove nell'atto di appello la parte ha lamentato le dedotte violazioni; si riportano, invece, i soli passaggi dell'atto di impugnazione nei quali sono state contestate le sole risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e le conseguenze da essa tratte dal giudice di prime cure.

L'indicata censura risulta sottoporre all'esame di questa Corte nuove questioni di diritto che postulano però indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito e che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (Cass.n.15196/2018, Cass.n.27568/2017, Cass. n.32804/2019, Cass n. 26147/2021).

Quanto poi alla censura relativa alla violazione del disposto di cui all'art.116 c.p.c. essa risulta inammissibile in quanto non correttamente dedotta atteso che tale violazione è riscontrabile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014. Cass. S.U. n. 20867/2020)

Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per « vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione, ex



art.360, comma 1, n.5), c.p.c., costituito dalla mancata considerazione dell'avvenuta omessa realizzazione, da parte della provincia di Bari, di idonee barriere di sicurezza (guard-rail) lungo la strada di propria pertinenza, in violazione del disposto di cui ex d.m. n. 223 del 18.2.1992.»

Deducono che la sentenza gravata non ha esaminato un elemento decisivo costituito dalla mancata realizzazione di idonee barriere di sicurezza lungo la strada di propria pertinenza -lungo la quale viaggiava il *de cuius* al momento del sinistro- in violazione di uno specifico obbligo normativo.

Il motivo è inammissibile.

Parte ricorrente non esplicita in quale modo si sarebbe verificata la violazione del d.m. n. 223 del 18.2.1992, di quali specifiche disposizioni dello stesso e dei presupposti della relativa applicabilità al tratto di strado ove il sinistro si è verificato.

Il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è dedotto correttamente atteso che nella relativa prospettazione manca qualsiasi deduzione sulla sua decisività.

Nell'argomentare sullo stesso (dopo avere rilevato che nella conclusionale di primo grado il fatto della mancata presenza di *guard-rail* era stato evidenziato come prospettato nella perizia di parte e che era stato dedotto con l'atto di appello), infatti, si legge: 'la potenziale decisività della assenza delle barriere laterali di sicurezza discende con palmare evidenza dal rilievo controfattuale che, qualora esse fossero state presenti, la loro presenza avrebbe certamente attenuato, laddove non addirittura escluso, le conseguenze dannose per il defunto [REDACTED] [REDACTED] ma tale affermazione è all'evidenza meramente assertoria.

Si rileva infatti che l'art.360 n.5 nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012,



prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.n.13578/2020, Cass. n.4654/2024).

E nella specie, i ricorrenti non si confrontano affatto, proprio al fine del rilievo di decisività dell'omesso esame, con la motivazione della sentenza impugnata la quale indica che 'le uniche violazioni di sicura rilevanza causale per la morte di ██████ furono quelle riguardanti il limite di velocità, superato in misura davvero sconsiderata, e l'attenzione ben scarsa alle condizioni della strada e alla presenza della curva', così chiaramente escludendo la rilevanza causale di qualsiasi altra situazione dei luoghi.

Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la « violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, ex art.360, comma 1, n.3), c.p.c. in relazione al disposto di cui ex artt. 2043 e 2051 c.c., 115 e 116 c.p.c. per c.d. vizio di sussunzione. conseguentemente: erronea esclusione del disposto di cui ex art.2051 c.c. in relazione all'art.1227 c.c.; violazione e



falsa applicazione delle norme di diritto, ex art.360, comma 1, n.3), c.p.c. in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c.».

Deducono che la Corte territoriale ha escluso la responsabilità dell'Ente proprietario in qualità di custode in ragione dell'affermato eccesso di velocità serbato dal defunto [REDACTED] [REDACTED] mentre nessun rilievo è stato riconosciuto dal giudice dell'impugnazione, in tema di ricostruzione del rapporto eziologico, all'omissione, da parte dell'Ente proprietario, del disposto di cui al D.M. 18 febbraio 1992, art. 2, del Ministero dei Lavori Pubblici e della successiva L. 22 marzo 2001, n. 85 art. 2.

Ancora, a fronte della dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c., dell'ente gestore della strada, sostengono che la corte territoriale non avrebbe potuto escludere il nesso di causalità fra la condizione della strada (e delle sue pertinenze) e la uscita di strada del mezzo sul mero assunto di una condotta colposa della vittima, ma avrebbe dovuto accertare che quest'ultima presentava connotati di eccezionalità e imprevedibilità tali da determinare l'interruzione del rapporto causale fra la situazione della cosa e il sinistro. Il giudice del gravame avrebbe, invece, mostrato di aderire ad una nozione di caso fortuito che lo identifica con la condotta colposa del danneggiato, senza tener conto della necessità di verificare se detta condotta presentasse anche i requisiti della non prevedibilità e non prevedibilità da parte del custode.

Il motivo è infondato.

La doglianza secondo cui il giudice del gravame non ha riconosciuto alcun rilievo nella ricostruzione del rapporto eziologico all'omissione del disposto di cui all'art.2 del d.m.18.2.1992, poiché non accompagnata da alcuna indicazione in ordine all'effettivo e concreto obbligo di applicazione nella specie della predetta norma, risulta nuovamente meramente assertoria.



I ricorrenti, infatti, non hanno in alcun modo assolto l'onere loro spettante di esaminare il contenuto delle norme di legge di cui hanno inteso lamentare la violazione, previa precisazione dell'obbligo di relativa applicazione da parte dell'ente convenuto, e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma in concreto violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass.S.U.n.23745/2020, Cass. n. 18998/2021, Cass. n.5001/2018).

Quanto alla seconda doglianza, la corte territoriale ha fatto buon governo dei principi più volte affermati da questa Corte secondo i quali 'quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela'; pertanto 'la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si attegga diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; a questo fine non è necessario che si tratti di condotta abnorme, dunque, bensì colposamente incidente nella misura apprezzata'. Ne consegue che 'quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno,



fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso'.

Nella specie il giudice del gravame, ricostruendo la dinamica del sinistro come chiaramente esposta in motivazione ed il cui sindacato non è ammissibile in questa sede riguardando un giudizio di mero fatto (Cass. n.14358/2018, Cass. n.1022/2012), ha ritenuto che 'l'urto col macigno fu laterale e non frontale, e non arrestò la corsa dell'auto, che in sua mancanza sarebbe comunque finita nel fondo sottostante, verosimilmente a una velocità molto maggiore perché non ridotta dall'impatto, e avrebbe terminato la corsa contro il rudere. La presenza di quest'ultimo, a sua volta, non fu in concreto determinante, essendo impossibile stabilire se lo sbalzo del corpo dell'automobilista a ben 21 metri dal veicolo sia stato frutto dell'impatto con il rudere, oppure più plausibilmente dei ripetuti cappottamenti, o meno plausibilmente dell'impatto con il macigno. L'efficacia determinante di tale ultimo impatto, infatti, deve risultare non solo in positivo, come antecedente fattuale dell'esito finale, ma anche in negativo, alla stregua di una verifica controfattuale alla cui stregua possa ritenersi che, in assenza del macigno, l'incidente non avrebbe avuto conseguenze mortali. E' di tutta evidenza che tale verifica non può avere esito positivo, e che le uniche violazioni di sicura rilevanza causale per la morte di [REDACTED] furono quelle riguardanti il limite di velocità, superato in misura davvero sconsiderata, e l'attenzione ben scarsa alle condizioni della strada e alla presenza della curva. Ogni altra ipotesi di concorso di cause, e in particolare di quella correlata all'impatto col macigno, rimane incerta e non attinge neppure il livello probatorio del "più probabile che non", tipico della materia civile.'

In tal modo la corte territoriale ha affermato l'incidenza causale assorbente della condotta del conducente del veicolo nella determinazione



del danno escludendo che la probabilità di incidente stradale derivante dalla circolazione a velocità particolarmente elevata, nelle condizioni di tempo e di luogo in cui il sinistro si verificò, potesse ritenersi evento eccezionale ed imprevedibile da parte dello stesso conducente; il giudice del gravame ha dunque relegato la presenza del masso a bordo della sede stradale a mera 'occasione' nella verifica del danno.

Infine, atteso che per quanto già esposto, la Corte d'Appello di Bari ha ritenuto provata un'eccessiva velocità del veicolo rispetto alla situazione dei luoghi ed alle condizioni del tempo, neppure è correttamente dedotta la violazione del disposto di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. poiché il giudice del gravame non ha ricostruito l'incidente partendo da una mera presunzione erronea, ma dall'accertamento svolto in sede tecnica in merito alla circolazione del veicolo ad una velocità davvero elevata e da tale dato certo ha dedotto probabilisticamente e logicamente la successiva dinamica del sinistro.

Infatti la denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. n. 1785/2018, di cui si vedano i paragrafi 4 e ss. della motivazione; Cass. n.9054/2022).



Ed allora nella specie con il motivo si cerca piuttosto, inammissibilmente, di condurre questa Corte a dar luogo ad una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito.

Il ricorso incidentale essendo stato proposto condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale, non deve essere esaminato.

In considerazione della soccombenza, parte ricorrente deve rifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 7000,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 7.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 17.3.2026 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente

Dott. Raffaele Gaetano Antonio Frasca

